

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè letto.
(È approvato.)

« Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pur uno o più uscieri da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice.

« Essi godranno di una retribuzione annua, che sarà loro corrisposta dall'erario dello Stato in quella proporzione che, secondo le circostanze dei luoghi, risulterà necessaria. »

NAYTANA, relatore. In seguito alla deliberazione della Camera di ieri, la Commissione ritira l'aggiunta che aveva proposta a quest'articolo, la quale consiste nelle parole: « da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice. »

CAVALLINI. Quest'articolo 2 consta di due parti. Coll'una si prescrive che anche le giudicature mandamentali abbiano uno o più uscieri, coll'altra si accorda agli uscieri addetti alle medesime un'annua retribuzione, e si stabilisce da chi debba questa venire corrisposta.

Quanto alla prima parte dell'articolo, ora massime che il signor relatore ha dichiarato che ritirava l'aggiunta consistente nelle parole « da determinarsi sulla proposta del rispettivo giudice » non vi è dissenso tra la Commissione ed il Governo, ed io non ho osservazioni ad esporre in proposito.

Rispetto alla seconda parte il Ministero e la Commissione sono pure d'accordo nel proporre che gli uscieri presso le giudicature di mandamento abbiano a godere di un'annua retribuzione oltre gli emolumenti che saranno per percepire dall'esercizio delle loro attribuzioni, ma discordano invece là dove si tratta di determinare a carico di chi debba ricaderne il peso.

Secondo il progetto del Ministero la retribuzione, ossia lo stipendio, degli uscieri mandamentali dovrebbe essere corrisposta dai comuni componenti il mandamento in quella proporzione che verrebbe dai Consigli provinciali determinata. Invece, secondo la proposta fatta dalla Commissione, l'annua retribuzione dovrebbe essere pagata dalle finanze dello Stato. Io credo che non possa accettarsi nè l'una nè l'altra di queste due proposizioni, e, proponendo io la soppressione della seconda parte dell'articolo, tolgo di mezzo il conflitto che esiste tra il Ministero e la Commissione, senza che ne possa derivare alcun inconveniente.

Evidentemente non può essere approvata la proposta della Commissione; e mi compiaccio di aver veduto sino da ieri il signor ministro di grazia e giustizia affrettarsi a dichiarare che egli, nell'interesse delle pubbliche finanze, si credeva in debito di respingerla in modo assoluto.

Nello stato in cui si trova l'erario pubblico, colle spese che ogni giorno noi siamo obbligati ad approvare ora per questo, ora per quell'altro ramo dell'amministrazione, dobbiamo procedere colla massima circospezione, massime quando si tratti di spese continuative, ordinarie che si riproducono ogni anno, e non altrimenti possiamo ammetterle, salvochè siano richieste da urgente necessità.

Se non che, oltre le considerazioni finanziarie, altre ve ne sono ancora più stringenti che devono determinare la Camera a non adottare la proposta della Commissione. Basta infatti la sola lettura di essa per vedere che tutto è lasciato al pienissimo arbitrio del Governo. Questo può accordare tutto ad un usciere mandamentale, e concedere poche lire ad un altro, tuttochè versi nelle stesse contingenze. Nessun limite nè di *maximum* nè di *minimum* è fissato dalla Commissione.

Io non esagero mai le cose, e quindi sono ben lungi dal credere che il Ministero fosse per retribuire oltre misura gli uscieri mandamentali, tanto più se considero che la Camera, approvando l'articolo primo, fissò in lire mille l'annua retri-

buzione degli uscieri presso la Corte di cassazione, ed in sole lire 400 quella degli uscieri addetti alle diverse Corti di appello.

Se agli uscieri presso le Corti di appello è assegnato lo stipendio di sole lire 400, a quelli che appartengono alla giudicatura di mandamento ragione vuole che in qualunque caso non sia corrisposta una retribuzione maggiore. Ma, ammesso anche, per sola deduzione, questo fatto, non è meno ovvio lo scorgere che l'arbitrio governativo avrebbe un campo abbastanza vasto per esercitarsi nel margine che esiste tra la somma, per esempio, di dieci, venti, trenta lire e quella di 300 o di una cifra anche maggiore. Ma è egli a noi permesso di lasciare la facoltà al Governo di stipendiare come meglio gli potrebbe tornare gradito e questo e quel funzionario pubblico senza norma alcuna, senza alcun limite? Possiamo noi acconsentire che figuri nei bilanci dello Stato una categoria la quale possa di anno in anno essere variata nella somma dal beneplacito ministeriale? Parmi sì evidente che noi non possiamo attribuire tanta facoltà al Governo, che io credo di non dovere diffondermi in ulteriori dimostrazioni.

Non può adunque essere ammessa la proposta della Commissione.

Ma nemmeno il progetto del Ministero può esser adottato. E prima di tutto vuolsi avvertire che, a tenore della disposizione contenuta nell'articolo 3, contro la quale io nulla certamente posso opporre perchè, appoggiata allo Statuto, gli uscieri tutti, e quindi anche quelli che appartengono alle giudicature di mandamento, devono essere nominati dal Re.

Ora credo principio di buona amministrazione quello, secondo cui lo stipendio debba essere corrisposto da chi risente il beneficio dell'opera che prestano coloro che lo percepiscono.

Si tratta d'impiegati che sono nominati dal capo dello Stato e prestano i loro servizi allo Stato? Ebbene siano stipendiati dalle finanze pubbliche: si tratta di altri che servono le provincie, i comuni e si abbiano dai bilanci provinciali e comunali il corrispettivo che è loro dovuto. Lo stabilire adunque che la nomina degli uscieri appartenga al Re, e volere contemporaneamente che essi siano invece stipendiati anzi dall'erario dello Stato che dai diversi comuni che compongono il mandamento, mi sembrerebbe atto che si scosterebbe troppo da quelle massime che io desidererei fossero nel nostro paese applicate.

Non ignoro che attualmente presso gli uffici d'intendenza, per esempio, vi sono impiegati dello Stato e di nomina regia, lo stipendio dei quali è posto a carico della provincia, ma questi sono fatti di eccezione che non possono essere certamente invocati per distruggere la regola generale.

E noi vediamo che la nuova legge municipale del 7 ottobre 1848, coerentemente appunto a quanto io sostengo, lasciò ai Consigli comunali la nomina degli impiegati (dei segretari, dei medici condotti) che sono retribuiti dai comuni ai quali prestino la loro opera.

Inoltre le considerazioni che ho esposte circa l'arbitrio soverchio che avrebbe lasciato al Governo il progetto della Commissione, troverebbero pur in parte la loro applicazione nel progetto del Ministero per quanto spetta ai Consigli provinciali.

Questi del pari sarebbero bensì tenuti a fissare la somma che dovrebbero agli uscieri corrispondere i comuni componenti il mandamento, ma nessuna norma, nessun limite è loro assegnato.

I Consigli provinciali possono accordare ad un usciere 30 lire, ad un altro lire 500. E siccome molte sono le provincie,